

68003/05

SENTENZA N° 11440/2009
REPERTORIO N° 9383/2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO-
SEZIONE SESTA CIVILE

28 SET. 2009

Nelle persone di

Dott. Alda M. Vanoni – Presidente
Dott.ssa Angela Bernardini – Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Dehò – Giudice rel.

Ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

SENTENZA

Nella causa di I grado iscritta al R.G. 688003/05

, con l'avv. Daniele

Maffeis

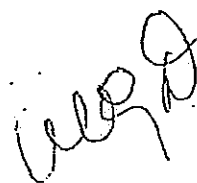
ATTORI

contro

-CONVENUTA

Causa avente ad oggetto: Intermediazione finanziaria

Le parti tutte hanno concluso come dai fogli di seguito allegati.



FATTO E DIRITTO

La presente sentenza viene redatta in forma abbreviata ai sensi dell' art.16 d. L.gsvo n. 5/2003, con richiamo agli scritti conclusivi delle parti per quanto riguarda lo svolgimento del processo, nonché alle successive ordinanze collegiali che hanno disposto l' escussione dei testi, e da ultimo, il rinvio per l' escussione del teste

IL CASO.it

Nell' atto di citazione, gli attori hanno premesso di avere acquistato nel gennaio 2001 obbligazioni della provincia di Buenos Ayres con scadenza 2003, e con rendimento 8%, per il controvalore di €. 463.000,00, in sostituzione di bond della Repubblica Argentina da essi acquistati il 4 settembre 1998 e aventi scadenza nel 2005.

Gli attori, nati rispettivamente nel e nel hanno contestato l' inadeguatezza dell' acquisto, attesa la loro propensione ad investimenti di carattere conservativo, anche in considerazione dell' età , e l' estraneità dei loro intendimenti ad operazioni speculative .

La banca convenuta ha opposto l' esistenza della segnalazione scritta dell' inadeguatezza, riportandosi all' ordine prodotto quale doc. 25. Il tribunale non ritiene sufficiente la segnalazione suddetta, poiché essa non contiene specificazioni sui motivi dell' inadeguatezza e, soprattutto, reca una sola firma del cliente in calce al documento tutto, senza che risulti alcuna crocettatura in alcuna delle parti relative alla non adeguatezza.

IL CASO.it

Gli attori deducono poi l' invalidità dell' operazione in quanto l' ordine sarebbe stato conferito presso lo studio dell' stesso, e non vi sarebbe

prova della asserita qualifica di promotore finanziario in capo al teste

Tuttavia, la prova della qualifica di promotore è data dalla testimonianza resa dallo stesso sul punto.

IL CASO.it

Così pure, a fronte di ulteriore contestazione attorea, si rileva che non integra conflitto di interessi la vendita in contropartita diretta, come più volte stabilito dalla giurisprudenza di questo tribunale.

Sussiste, invece, ad avviso del Collegio, la violazione degli obblighi di informazione sul rischio dell'operazione effettuata nel 2001, l'acquisto dei titoli della Provincia di Buenos Ayres.

Infatti, emerge da tutte le testimonianze che gli attori intendevano effettuare un investimento di tipo conservativo, come ha ammesso nel corso dell'escussione il teste il quale raccolse l'ordine *de quo* e per questo motivo è indubbiamente la persona che più è a conoscenza dei fatti tra i testimoni escussi.

Il , dopo avere riferito degli intendimenti conservativi dell'investitore, ha più volte ribadito che l'acquisto dei titoli della Provincia di Buenos Ayres presentava lo stesso livello di rischio del precedente acquisto di obbligazioni della Repubblica Argentina, ed era più favorevole avendo un rendimento superiore, elementi tutti questi che il teste ha detto di avere comunicato all'

IL CASO.it

Il ha soggiunto di avere detto al cliente che era da escludere il rischio di insolvenza della emittente. Gli altri testimoni, per quanto a loro conoscenza, hanno reso deposizioni che non contraddicono quella del sia per



quanto riguarda l' informazione sui rischi che per quanto riguarda la propensione conservativa dell' attore.

IL CASO.it

Il tenore delle informazioni che precedettero l' ordine indica inequivocabilmente che l' acquisto venne presentato come avente un rischio pari a quello che l' investitore in titoli argentini correva nel 1998 : sempre in base alle informazioni fornite prima dell' acquisto, il escludeva indirettamente che si trattasse di un' operazione speculativa (come si evince dalla sua affermazione secondo cui l' emittente non presentava pericolo di insolvenza).

I titoli emessi dall' Argentina e dalla Provincia di Buenos Ayres subirono un continuo declassamento dal 1998 al 2001: al gennaio 2001 Standard & Poor's attribuiva alle obbligazioni della Provincia di Buenos Ayres un rating CC (equivalente alla seguente valutazione : "al presente, estrema vulnerabilità"), come pure Moody's dava una valutazione estremamente negativa (cfr. docc. 13, 14 fascic. att.).

Non si trattava dunque di un investimento conservativo , ma di un' operazione tutt' altro che priva di rischi, con un grado di speculatività di apprezzabile consistenza.

IL CASO.it

Vi fu , pertanto, violazione dell' obbligo informativo sull' entità del rischio, violazione che costituisce fonte di responsabilità risarcitoria.

Per quanto riguarda le conseguenze della violazione, va esclusa la nullità ex art. 1418 (chiesta in principalità dagli attori) trattandosi di violazione di un obbligo comportamentale (cfr. Cass. Sez. Un . sent. n. 26724 del 19.12.2007).

Non si ravvisano neppure i presupposti per l' annullamento , in quanto il lamentato conflitto di interessi non risulta provato, e comunque si risolverebbe in una violazione del dovere di informativa.

IL CASO.it

In via ulteriormente gradata gli attori chiedono , come conseguenza dell' accertato inadempimento della convenuta, la restituzione del prezzo pagato, ovvero il risarcimento del danno.

Non c'è domanda di risoluzione, la restituzione del prezzo è dunque intesa come modalità liquidatoria del danno subito.

Nel caso in esame, gli attori hanno aderito all' offerta di scambio : il loro depauperamento quindi coincide con la differenza tra il prezzo pagato e il valore attuale dei titoli ottenuti in cambio (dovendosi escludere , stante l' insita aleatorietà degli investimenti finanziari , ogni profilo di lucro cessante con riguardo ad aspettative di remunerazione).

La convenuta nelle proprie conclusioni , ha chiesto la restituzione dei titoli, sia pur in via condizionata alla risoluzione eventualmente chiesta da controparte, e comunque in subordine alle domande di nullità e annullabilità.

In sostanza, la convenuta chiede che le vengano restituiti i titoli per il caso che la pronuncia sia tale da comportare effetti restitutori e così il rimborso del prezzo. Accogliendo dunque sia la domanda degli attori di restituzione del prezzo pagato, che la domanda della convenuta di restituzione dei titoli , si ottiene la piena reintegrazione del patrimonio subito dagli attori.

IL CASO.it

Gli attori , come si è detto, hanno aderito all' offerta di scambio. Pertanto, ad essi spetta il corrispettivo versato per l' acquisto delle obbligazioni della



Provincia di Buenos Ayres (€. 463.000,00) , mentre alla convenuta vanno consegnati i titoli conseguiti con il con cambio (la domanda riconvenzionale con tale oggetto non presenta profili di inammissibilità , né di infondatezza, secondo quanto contestato apoditticamente dalla parte avversa) . Gli interessi sulla somma di €. 463.000,00 decorrono dalla domanda giudiziale (per la presunzione di buona fede nella percezione dell' indebito) sino al saldo.

Essendo l' acquisto avvenuto nel gennaio 2001, e il default alla fine dello stesso anno, non vi sono cedole maturate per le obbligazioni, cedole che in ogni caso resterebbe acquisite al cliente per effetto della sua buona fede.

I signori chiedono altresì il risarcimento dei danni in relazione ai costi da essi sostenuti per la vendita e cessione dei titoli argentini, in misura pari ad €. 2.314,00, nonché per l' omessa percezione di interessi. **IL CASO.it**

Le spese per il disinvestimento dalle obbligazioni argentina non accedono a un' operazione di per sé pregiudizievole, diversamente dalle commissioni addebitate per l' acquisto dei titoli della Provincia di Buenos Ayres, con un esborso documentato in €. 1.152,870 (annotazione nel doc. 26/1 della convenuta), somma che compete agli attori.

Quanto al pregiudizio da mancato rendimento del capitale, non v' è prova di ciò che avrebbero acquistato in alternativa e quindi la relativa domanda va respinta.

Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

p.q.m.



